

ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DEL TELELAVORO DOMICILIARE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso i locali
Dipartimento _____

tra la Regione Siciliana, codice fiscale n. 80012000826, rappresentata dal Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale _____

e

il/la dipendente _____ nato/a a _____ il _____ codice fiscale
_____ - residente a _____ in Via _____ dipendente in
atto in servizio presso il Dipartimento Regionale _____ con la
qualifica di _____ Categoria _____

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2024/2026 della Regione Siciliana –
approvato con deliberazione n. 47 del 16/02/2024 ed in particolare la sezione 3.2;

VISTA l'istanza prot. n. _____ del _____ pervenuta per il tramite del Dirigente
dell'Area/Servizio _____ con la quale il (Dipendente) _____ chiede di poter accedere alla
modalità di "telelavoro domiciliare" presso il proprio domicilio di residenza dalla data di autorizzazione ;

VISTO il nulla osta prot. n. _____ del _____ reso dal dirigente dell'Area/Servizio _____
in ordine all'ammissibilità dell'istanza alla luce dei criteri di telelavorabilità e con indicazione delle attività
che è possibile espletare in modalità di telelavoro;

VISTO il progetto di telelavoro rispondente ai requisiti previsti all'articolo 4 della sezione 3.2 del PIAO;

VISTA la dichiarazione resa dal/dalla dipendente in ordine all'idoneità della sede propria di telelavoro del
luogo di lavoro redatta sulla base dello schema predisposto dal Servizio _____ del Dipartimento;

VISTA la normativa in atto vigente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Si ammette il dipendente Sig. _____ dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di
_____ a svolgere la prestazione lavorativa nella modalità di telelavoro domiciliare nei
termini ed alle condizioni di seguito indicate in conformità al *Progetto sperimentale lavoro da remoto nella
forma di telelavoro domiciliare dipendenti comparto non dirigenziale della Regione siciliana – sezione 3.2
del P-I.A.O. 2022/2024 della Regione Siciliana* a decorrere dal _____ e sino al _____
presso il proprio domicilio in via _____ n. _____ CAP _____ città _____ ,con possibilità
di recesso d'iniziativa del dipendente e di revoca da parte dell'Amministrazione.

Art. 2

La prestazione lavorativa in modalità di telelavoro domiciliare verrà svolta presso il domicilio
indicato all'art. 1 che risulta rispondente, come da autodichiarazione del lavoratore, ai requisiti di idoneità,
sicurezza e riservatezza e quindi compatibile all'uso abituale di supporti informatici non pregiudicando la
riservatezza delle informazioni e dei dati trattati.

La prestazione lavorativa consiste nell'espletamento delle attività che si svolgeranno con le modalità
- rispondenti ai requisiti dal progetto sperimentale di telelavoro – di seguito indicati:

attività (vedasi progetto) _____

dotazione informatica _____

articolazione settimanale _____.

l'orario di lavoro antimeridiano è quello dalle 7:30 alle 14:00 e pomeridiano, per la sola giornata del mercoledì, dalle 14:30 alle 18:00 con il rispetto dell'intervallo di 30' e con la flessibilità previsti dal CCRL.

Art. 3

L'assegnazione al progetto di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto.

Al telelavoratore è garantito lo stesso trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo regionale di lavoro dei dipendenti del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana.

Il telelavoro non pregiudica in alcun modo le prospettive di sviluppo professionale e formativo previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ai fini degli istituti contrattuali di carriera nonché del computo dell'anzianità di servizio, il periodo in cui la prestazione lavorativa viene resa con la modalità di telelavoro viene integralmente considerato come servizio pari a quello ordinariamente reso presso la sede di lavoro assegnata presso il dipartimento di appartenenza.

Per le giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in telelavoro non spetta il buono pasto.

Al telelavoratore sono riconosciuti i diritti sindacali previsti da norme di legge e di contratto vigenti e viene garantito il livello di informazione e comunicazione istituzionale previsto per tutto il personale.

Art. 4

Il potere direttivo e di controllo del Datore di lavoro sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali regionali, riguardo al potere di controllo sulla prestazione resa in modalità telelavoro lo stesso si esplicherà attraverso la verifica dei risultati ottenuti.

A tal fine tra il telelavoratore e diretto responsabile saranno condivisi, in coerenza con la programmazione, obiettivi puntuali, chiari e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati della prestazione lavorativa. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti.

Art.5

Nel prestare la propria opera e nell'utilizzare gli strumenti informatici il telelavoratore deve operare con diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme sul segreto d'ufficio attenendosi a tutti gli obblighi previsti dal CCRL vigente e alle disposizioni del codice di comportamento del personale regionale.

Le parti danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa anche in modalità di telelavoro possono dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel regolamento disciplinare.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal disciplinare potrà comportare l'esclusione del successivo rinnovo dell'accordo individuale da parte dell'Amministrazione.

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento del telelavoro sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Se queste problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa l'Amministrazione potrà richiamare il dipendente a lavorare in presenza e a procedere al recupero delle ore nelle modalità contrattualmente.

Il dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto nell'Informativa sulla salute e sicurezza nel telelavoro.

Art. 6

L'attuazione del telelavoro non modifica la regolamentazione dell'orario di lavoro applicata al/alla dipendente, il/la quale farà riferimento all'orario di lavoro previsto nel contratto di lavoro (tempo pieno o part time) nel rispetto comunque dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla normativa vigente e dal CCRL.

Durante le giornate di telelavoro non sono previste prestazioni straordinarie, notturne e festive salvo nei casi di esplicita e motivata richiesta da parte del Dirigente responsabile.

La fruizione di congedi e ferie dovranno essere preventivamente autorizzati dal dirigente con congruo anticipo. In caso di malattia la relativa comunicazione dovrà pervenire all'ufficio entro le ore 9:00 della giornata.

Nelle giornate in cui è prevista l'attività lavorativa presso l'usuale sede di lavoro nessuna variazione sarà consentita rispetto alle consuete modalità contrattuali.

Art. 7

Il telelavoratore ha diritto a partecipare alle iniziative formative previste per la generalità del personale; alla formazione in materia di sicurezza ai sensi del d.L. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; alla formazione specifica di cui al progetto di telelavoro.

Art. 8

Durante le operazioni di trattamento dei dati ai quali il/la dipendente, che è comunque tenuto alla riservatezza di cui al codice comportamentale anche rispetto ai familiari conviventi, abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative ed in considerazione delle mansioni ricoperte nonché in relazione alle finalità legate all'espletamento delle suddette prestazioni lavorative, lo Stesso deve garantire quanto previsto a riguardo dal Regolamento UE 679/2016– GDPR e dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche.

Art. 9

Il telelavoratore deve attenersi a tutte le norme e regolamenti in vigore, nonché a prestare la dovuta attenzione per evitare che si producano situazioni pericolose o si verifichino infortuni ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il telelavoratore prende atto che a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa; prende altresì atto che al datore di lavoro deve essere riconosciuta la facoltà di accedere alla postazione del telelavoratore stesso, previo consenso di quest'ultimo e con congruo preavviso.

Art. 10

Il dipendente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nell'intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati in base agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti dal suddetto decreto.

Art. 11

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo individuale, per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni legislative, nel contratto collettivo di lavoro e nei contratti decentrati integrativi nonché a quanto previsto nel Codice di comportamento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIPENDENTE

IL DIRIGENTE GENERALE
